

**CCCLXXVIII SEDUTA***(POMERIDIANA)***MARTEDI' 15 MAGGIO 1984****Presidenza della Vicepresidente CARDIA**

## I N D I C E

Disegno di legge: "Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni". (398) (Discussione):	
BUZZANCA .....	15
SABA BENITO .....	24-35
PIGLIARU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione .....	25-34
MURRU .....	31-39
Proposta di legge: "Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna". (385) (Continuazione della discussione):	
MURRU .....	1-9-11-15
PUGGIONI .....	6-8-14
PIGLIARU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione .....	6
SABA BENITO .....	7

*La seduta è aperta alle ore 17 e 20.*

MURA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 maggio 1984, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione della proposta di legge: "Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna". (385)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: "Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna". E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge sul controllo dell'attività più che elettorale, elettoralistica a fini preferenziali, sia per quanto concerne i partiti che per quanto riguarda i candidati, sostanzialmente ci trova consenzienti. Non a caso, anche in sede nazionale, noi vogliamo che le spese finalizzate all'attività politica abbiano un fondamento morale. Lo diciamo per tutte le attività che, direttamente o indirettamente, riguardano i partiti ed anche gli strumenti che i partiti hanno a disposizione, non solo quelli di loro proprietà o da loro gestiti, ma anche quelli dello Stato.

Mi riferisco alle fonti di informazione, alla radio, alla televisione, ai giornali di informazione, o di disinformazione, o di informazione a

senso unico, cioè confacente solo ed esclusivamente alla classe politica dominante, al Governo o ai partiti che gravitano nel Governo. Noi attribuiamo un aspetto essenzialmente morale a questo tipo di attività perché anche dall'attività informativa discende un certo tipo di indirizzo politico.

Non potevamo non essere consenzienti, quindi, a questa legge che in definitiva moralizza, almeno nelle enunciazioni. Però la legge è molto generica ed indica solo per sommi capi il tipo di contabilità e quindi il tipo del relativo controllo, ma non fissa bene i termini, che restano di carattere indicativo più che di carattere sostanziale. Ad ogni modo noi siamo d'accordo sul tipo di controllo che si vuole operare sull'attività dei consiglieri regionali.

Non siamo d'accordo — e lo diciamo subito, a scanso di equivoci — per la prima parte di questa legge, che riguarda il concentramento in una sola giornata delle votazioni per il Consiglio regionale, in quanto ci sono degli elementi positivi, ma ci sono degli altri elementi che non sono assolutamente positivi.

Vorrei chiarire qui, in via definitiva, un equivoco che sta sorgendo a proposito di leggi affrettate: noi riteniamo che una legge di questo genere, varata il giorno prima o qualche settimana prima delle elezioni, non ponga nelle condizioni più idonee l'elettore per prefissare la giornata, spostando tutti gli eventuali impegni che aveva assunto; sappiamo perfettamente che, soprattutto d'estate, si programmano anche nelle giornate di riposo delle distrazioni; perciò non è cosa facile, nel giro di un mese, modificare quello che si era stabilito per la domenica o rinviarlo dal lunedì alla domenica, perché si potrebbero scompaginare tutti i programmi di ordine ricreativo che gli elettori avevano stabilito. Pertanto, per non andare per le lunghe, non siamo d'accordo; è un provvedimento che potremmo aggiornare alla prossima legislatura programmandolo, così come avremmo dovuto programmare in tempo utile anche la famosa legge sulle elezioni, che sposta il *quorum* dal livello regionale a quello provinciale, in modo che tutte le organizzazioni politiche, e quindi anche tutti gli interessati, potessero in tempo

provvedere alla bisogna.

Altro aspetto — ma non intendo dilungarmi molto — ha la questione della moralizzazione e del controllo della contabilità. Io gradirei che la Giunta, o i proponenti di questo progetto di legge, non si limitassero a rimettersi alla relazione scritta, a dire che l'approvano e che quindi si passa alla votazione dell'articolato per fare alla svelta. Noi sappiamo benissimo con quanta impazienza si attende la discussione del successivo disegno di legge, per il quale — mi sia consentito dirlo — non poche sono state le lotte, le battaglie che sono state sostenute nel corso della discussione in Commissione e quelle che avverranno stasera; ma ne parleremo allorquando discuteremo il provvedimento. Vorrei soltanto sottolineare che la discussione in questo pomeriggio di questi progetti di legge ha un aspetto puramente politico, che è da attribuire in massima parte al Movimento Sociale Italiano: l'essere venuti sulle nostre posizioni (che non sono di ordine ricattatorio, ma di ordine utilitario, nel senso che leggi di un certo gravame, di una certa importanza e di un certo interesse vanno discusse seriamente) per cui si discute uno stralcio del nuovo contratto, lo si deve all'accortezza di questa organizzazione politica, così come si deve a questa organizzazione politica il fatto che si siano rinviati ad altri periodi disegni di legge di tale portata che non si possono discutere in due giorni. Capisco quindi l'attesa per la discussione del successivo disegno di legge; perciò non mi dilungo su questa norma che, sotto l'aspetto morale, vuole vincolare i partiti nella spendita; però vorrei rivolgere una domanda ai proponenti ed anche alla Giunta, per capire fino in fondo il perché di questa necessità.

Vorrei capire soprattutto perché, dopo sette legislature e dopo il fallimento, anziché lasciare che gli elettori, in piena libertà di coscienza, giudichino il ben fatto ed il mal fatto, per poter eventualmente adottare dei correttivi anche nella scelta dei partiti, si è ricorsi al controllo della spesa elettorale delle organizzazioni politiche e dei candidati. E' facile intuirlo: non si capisce perché e come, determinate organizzazioni politiche abbiano la possibilità di una spendita siffatta, così come una determinata organizza-

VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

zione politica che, stando alle apparenze, sta spendendo centinaia di milioni, di cui non si capisce la fonte, sventolando bandiere che costano decine di migliaia di lire ognuna e programmando in televisione *spot* e spazi televisivi che costano centinaia di milioni.

All'Assessore competente si chiede allora quali sono i mezzi di controllo per verificare le fonti di finanziamento delle organizzazioni politiche e dei candidati, perché è facile lasciare alla loro libera iniziativa un certo tipo di contabilità. Sappiamo perfettamente che anche le organizzazioni politiche in seno alla Regione hanno il famoso rimborso spese elettorali, che riguarda l'attività elettorale. Ma se questa spesa pubblica è proporzionata al numero dei deputati o dei consiglieri non si capisce perché, mentre di solito manca nella contabilità, la si ritrova poi moltiplicata per dieci e anche per cento; non si capisce perché un'organizzazione politica che ha un rimborso-spese — faccio per dire — di cento o centocinquanta milioni si trova a spendere miliardi in campagna elettorale. Non parliamo poi dei candidati, i quali addirittura con le gigantografie che costano...

*(Interruzioni).*

...oh, le gigantografie costano una sciocchezza, onorevole Pigliaru! Sto parlando delle gigantografie per non parlare di altre cose; io affronto le elezioni senza pagare pranzi, e senza spendere centinaia di milioni ed acquisisco i voti, spontaneamente, in modo diverso. Ma qui non si tratta soltanto dei fac-simili o dei cartoncini che si distribuiscono in campagna elettorale da parte di certi candidati; è un discorso terra terra, è il discorso della serva, ma la proposta di legge che si presenta è basata su questi elementi; allora a noi che attribuiamo un aspetto essenzialmente morale a questo tipo di attività nessuno può negare che è una proposta di legge molto superficiale, che non consente quell'accurato controllo che invece necessita per questo tipo di attività.

Ho parlato di un'organizzazione politica che, già prima che cominci la campagna elettorale vera e propria, sta spendendo centinaia

di milioni e non si capisce da quale fonte tragga questo finanziamento; o si capisce molto bene, giacché i sospetti (e non solo sospetti, perché ci deve essere una base di accertamenti) sollevati dalla Magistratura sono di tale gravità da mettere certamente in cattiva luce quest'organizzazione politica, organizzazione che vuole il separatismo, vuole staccarsi dalla Sardegna stando in Sardegna, stando in Consiglio regionale con gli elementi stipendiati dallo Stato italiano; una contraddizione che non gioca a loro favore né sotto l'aspetto morale né sotto l'aspetto politico, perché in politica bisogna saper soffrire, bisogna saper condurre la lotta politica anche in povertà.

Per quanto riguarda poi i candidati, la spesa deve avere, onorevole Assessore, un controllo finalizzato e a livello di preventivo e a livello di consuntivo: quanto un candidato abbia la possibilità di spendere deve stabilirlo in anteprima: "per la mia campagna elettorale ho intenzione di spendere — che so io — cento milioni"; inoltre il candidato deve dire da quale fonte trae questi cento milioni, diversamente è un controllo fasullo. Tutto questo però la legge non lo stabilisce; è dunque una legge campata in aria, cari colleghi che l'avete proposta!

A consuntivo si deve poi dimostrare il fatturato, che deve essere quello che la legge prevede, dando la possibilità di effettuare un controllo. Se non c'è questo aspetto, è una proposta campata in aria, fatta per colpire l'attenzione degli sprovveduti i quali, ignari del meccanismo di controllo della contabilità delle organizzazioni e dei singoli candidati, vengono colpiti da questa propaganda: "Finalmente c'è un controllo della spesa dei candidati e dei partiti; quindi siamo a posto". Poi ci troviamo di fronte a centinaia di milioni spesi dai candidati per procurarsi i voti vincolando la coscienza dell'elettore, che magari non vuole votare più Democrazia Cristiana o Partito comunista o Partito Sardo d'Azione.

*(Interruzioni).*

Certo che è così! Non siamo degli sprov-

veduti; la campagna elettorale l'abbiamo fatta e sappiamo perfettamente come si fa, sappiamo perfettamente come la fanno. Non si usano più i comizi, perché è più facile andare di casa in casa, regalare sveglie ed anche oggetti che costano fior di quattrini. Noi vorremmo sapere come intendete moralizzare non a parole, non con gli scritti, bensì nei fatti, nella sostanza, questo tipo di contabilità.

Per concludere, onorevole Presidente, esprimiamo una critica severa alla formulazione della legge, ma un giudizio positivo per quanto riguarda le intenzioni, il movente che ha spinto i proponenti a presentare questo progetto di legge. Possiamo quindi confermare che non siamo d'accordo sulla prima parte, perché contiene provvedimenti che si devono prospettare all'inizio della legislatura e non alla fine, così come avreste dovuto presentare all'inizio della legislatura l'altra legge correttiva.

Finalmente posso dirlo: non sono coinvolto in quel provvedimento, perché non è un provvedimento moralmente rispettabile; non si promuovono determinate iniziative alla fine della legislatura, perché le organizzazioni politiche e gli stessi interessati devono averne conoscenza in tempo utile. E' una specie di pugnolata alle spalle!

Diciamolo francamente, io non sono d'accordo su iniziative di questo genere.

Per quanto riguarda questa proposta di legge non sono d'accordo per la prima parte, mentre siamo d'accordo, a livello di partito, per il secondo aspetto del provvedimento.

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare gli onorevoli Anedda, Chessa ed Offeddu. Non essendo presenti nell'aula, decadono dal diritto alla parola.

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benito Saba, relatore.

SABA BENITO (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta dell'onorevole Benito Saba, Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Gli articoli 1 e 2 sono stati soppressi.  
Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

I candidati che risultino eletti sono tenuti a dichiarare, entro sessanta giorni dalla proclamazione e su apposito modulo approntato e distribuito dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Berlinguer - Atzori Villio - Sechi.*

"Prima dell'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 1:

'Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna si svolgono in una sola giornata dalle ore 7 alle ore 22'".  
(1)

*Emendamento aggiuntivo Berlinguer - Atzori Villio - Sechi.*

VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

“Prima dell’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 2:

‘Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 60, l’articolo 61, nonché il riferimento all’articolo 61 contenuto nell’articolo 63, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7’ ”. (2)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Prima dell’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

‘Le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna si svolgono in una sola giornata dalle ore 6 alle ore 23’ ”. (6)

*Emendamento sostitutivo totale Puggioni - Buzzanca.*

“L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

‘Gli eletti al Consiglio regionale della Sardegna sono tenuti a dichiarare entro 60 giorni dalla proclamazione e su apposito modulo approntato e distribuito dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali, precisando dettagliatamente anche l’entità delle eventuali entrate finalizzate a tale scopo, nonché dettagliatamente le fonti di tali entrate e la data in cui ne sono venuti in possesso’ ”. (8)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:

‘La Presidenza del Consiglio è tenuta a consegnare ai consiglieri, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, l’apposito modulo previsto dall’articolo 3 della presente legge’ ”. (14)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3 ter:

‘Gli eletti al Consiglio regionale sono tenuti a consegnare entro 60 giorni dalla proclamazione della loro elezione alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione del bilancio delle proprie spese elettorali redatte secondo le norme previste nei precedenti articoli’ ”. (18)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3 sexies:

‘La Presidenza del Consiglio è tenuta a sospendere dalle sedute del Consiglio quei consiglieri che non abbiano ottemperato alle norme previste negli articoli precedenti e fino al momento in cui non abbiano ottemperato’ ”. (21)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3 septies:

‘La Presidenza del Consiglio è tenuta a sospendere dalle sedute del Consiglio quei consiglieri che, alla verifica, risultino non aver redatto secondo verità i propri bilanci delle spese elettorali previsti dall’articolo 3 della presente legge.

Tale sospensione deve avvenire contestualmente alla lettura in aula dei risultati della verifica.

La Presidenza del Consiglio è inoltre tenuta a far pubblicare sui principali quotidiani, con il dovuto rilievo (per almeno dieci giorni a partire dal giorno seguente la comunicazione in aula), e a spese del consigliere in causa, la notizia dell’avvenuta sospensione e le relative motivazioni’ ”. (22)

*Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“Nell’articolo 3 abrogare le parole: ‘precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo’ ”. (30)

*Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“Nell’articolo 3 abrogare le parole: ‘che risultino eletti’ ”. (31)

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“All’articolo 3, dopo le parole ‘dalla proclamazione’, aggiungere: ‘dei risultati elettorali’ ”. (32)

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“All’articolo 3 aggiungere i seguenti com-  
mi:

‘Il bilancio delle spese elettorali deve specificare i finanziamenti che il candidato ha ricevuto dal partito, le elargizioni ed i contributi ricevuti da terzi con l’indicazione del donante nonché ogni altra somma, a qualunque titolo ricevuta, finalizzata alle spese per la propaganda ed, in genere, per la campagna elettorale. Deve specificare altresì, dettagliatamente, fornendo copia della relativa documentazione, le spese sostenute per la campagna elettorale e per la propaganda.

In calce al bilancio dovranno essere indicati anche le elargizioni e contribuzioni, finalizzate alla campagna elettorale e non costituite da donazioni di danaro.

Il dichiarante dovrà attestare la veridicità del bilancio. Tale dichiarazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 4 ed all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15’ ”. (33)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

BARRANU (P.C.I.). Gli emendamenti numero 1 e numero 2 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. L’emendamento 1 e l’emendamento 2 si danno per illustrati. Per illustrare i suoi emendamenti ha facoltà di parlare l’onorevole Puggioni.

PUGGIONI (P.R.S.). Noi abbiamo inteso mantenere questi emendamenti e chiedere che vengano votati in quanto si tratta di una precisazione, come ho detto stamattina nel mio intervento, sul modo con cui ci si può garantire perché le denunce siano effettivamente consegnate e non consistano soltanto in dichiarazioni; infatti un emendamento prevede che le dichiarazioni vengano consegnate entro 60 giorni. Un altro emendamento prevede che, entro 10 giorni dalla proclamazione, la Presidenza del Consiglio prepari i moduli e li consegni. Un emendamento poi prevede delle sanzioni, cioè la sospensione dalle sedute del Consiglio per quei consiglieri che non abbiano ottemperato alle norme previste dalla legge. Infine un emendamento prevede la pubblicità di tali sanzioni.

Chiediamo quindi che questi emendamenti vengano votati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta non accoglie gli emendamenti numero 1, 2 e 18.

Brevemente, per evitare che appaia un non accoglimento schematico e preconcepito, c’è da spiegare che il valore di questa proposta di legge è più politico-morale che giuridico, perché i vincoli per i controlli delle spese elettorali evidentemente non si esauriscono in una legge di principio, che è un inizio importante per regolare la materia, ma non è che sia garantista nel testo licenziato dalla Commissione, né sarebbe certo ulteriormente garantista con l’accoglimento dell’emendamento illustrato dall’onorevole Puggioni. Infatti che cosa significa garantire che oltre alle dichiarazioni ci sia anche l’accoglimento delle dichiarazioni stesse? Io credo che tutto sommato, intorno a questa materia, fino a quando non sarà più opportunamente e più dettagliatamente regolamentata, vale il significato morale di quanto e di come si spende per la campagna elettorale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 8 a firma Puggioni Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 30 a firma Anedda e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 31 a firma Anedda e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo 3. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1 a firma Berlinguer e più. Ha domandato di parlare l'onorevole Benito Saba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo sia a tutti chiaro che l'eventuale approvazione dell'emendamento aggiuntivo numero 1, sulla limitazione delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna a una sola giornata dalle ore 7 alle ore 22 non diventerebbe comunque operativa per le prossime elezioni regionali, perché certamente la promulgazione e la pubblicazione di questa legge non potranno intervenire in tempo utile perché essa sia recepita e richiamata nel decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione dei comizi elettorali i cui termini scadranno nella giornata di domani, se non vado errando.

Pertanto mi domando se siamo nelle condi-

zioni migliori, sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto istituzionale, per decidere su una questione che non riguarda la nostra responsabilità di legislatori per un adempimento istituzionale come sono le elezioni di nostra diretta responsabilità politica e legislativa; andiamo invece a normare con una disposizione che opererà fra cinque anni, come se da qui a cinque anni non ci fosse da eleggere un nuovo Consiglio regionale, che è quello che con correttezza può normare in ordine a modifiche della legge elettorale che debbano essere immediatamente operative dopo il suo mandato.

Sotto l'aspetto politico non credo che noi siamo in grado di valutare l'incidenza di questa norma rispetto al calendario innaturale verso cui stanno slittando le elezioni regionali, se non si va a modificare l'articolo 18 dello Statuto e conseguentemente la legge elettorale. Non è normale, e bisogna porvi rimedio, che noi andiamo a convocare i comizi elettorali il 24 giugno, alla nostra latitudine quando sappiamo che l'estate è già avanzata, e in una regione dove prevale sotto l'aspetto territoriale, l'economia agro-pastorale e perciò la maggior parte delle nostre comunità locali vivono particolari impegni di lavoro nei campi, come la fienagione e le operazioni ad essa connesse.

Si è enfatizzata la storia dei due giorni: noi non ne facciamo una questione di principio, perché ci rendiamo conto che i tempi sono cambiati, è cresciuta la maturità della gente sotto l'aspetto politico e civile e le elezioni possono svolgersi bene in un solo giorno.

Però abbiamo visto che l'anno scorso per il Parlamento, che è tutto dire, si sono fatte le elezioni politiche in due giorni, quando noi sappiamo bene che a tanto consesso, al massimo organo legislativo, costava poco dare l'esempio, con una legge elettorale nazionale che stabilisse un principio, un precedente di grande peso, come quello delle elezioni in un solo giorno.

Non fanno certamente norma le elezioni per il Parlamento europeo, perché si tratta di un accordo intervenuto a livello internazionale. Si citano solo alcuni esempi di elezioni regionali in un solo giorno, ma la stragrande



VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

maggioranza delle Regioni svolge gli adempimenti elettorali in due giorni, così come a tutt'oggi — eppure siamo ormai all'antivigliata delle elezioni amministrative che coinvolgeranno la maggior parte delle amministrazioni comunali italiane — il Parlamento non ha affatto deciso di far svolgere in un solo giorno le elezioni amministrative dell'anno venturo.

La nostra posizione quindi non è preconcetta, onorevoli colleghi: noi facciamo presente e ribadiamo che per parte nostra saremo disponibili quando a livello nazionale si darà l'esempio almeno per le elezioni politiche e per elezioni amministrative generali come quelle dell'anno venturo.

A livello politico e di correttezza istituzionale facciamo presente che questa norma viene introdotta non per essere operativa in questo momento ma fra cinque anni, defraudando il Consiglio regionale che sta per essere eletto di una sua responsabilità e di una sua competenza. In ogni caso noi non ci arrochiamo su questo. Facciamo tuttavia presente che questa norma ben potrebbe essere approvata se prima noi potessimo modificare e lo Statuto e la legge elettorale, per uscire da un calendario estivo e andare ad un più naturale calendario primaverile, o almeno non così avanzato nella stagione come quello in cui stanno cadendo — sempre per norma e non per scelta nostra — le elezioni regionali. In ogni caso noi non ne facciamo una questione politica, quanto piuttosto una preoccupazione che volevamo sottoporre alla considerazione del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

**PUGGIONI (P.R.S.).** Signor Presidente, colleghi del Consiglio, intanto vorrei dire al collega Saba che non siamo assolutamente preoccupati del fatto che in campo nazionale non sia stata fatta una normativa di questo genere, perché proprio non ci riguarda assolutamente. Crediamo di poter normare come ci pare e ci piace in questo campo, sempre in relazione alla minore o maggiore convenienza per la Regione e per

la Sardegna.

Per quanto riguarda poi l'argomento agropastorale, per cui non si potrebbe votare nella stessa giornata perché contadini e pastori occupati in campagna non potrebbero andare a votare, ho già detto questa mattina che (fermo restando il fatto che in campagna non si lavora 24 ore su 24, ma ci sono delle ore precise in cui si lavora ed altre in cui non si lavora) se i turni devono essere fatti, non si capisce perché debbano essere dei turni di un giorno e non di alcune ore, per cui tutti possano votare tranquillamente nella stessa giornata.

Un'altra cosa strana mi sembra l'affermazione che non dovremmo fare una simile modifica in quanto la legislatura sta per scadere e i consiglieri stanno per andare a casa e essere sostituiti da altri. Non ho capito questo divieto a decidere a distanza, per proporre poi magari con urgenza, a un mese dalle elezioni, le modifiche della legge elettorale. Se una volta tanto si può fare una cosa in anticipo non ho capito che vantaggio ci sia ad arrivare con la solita urgenza all'ultimo momento. Pare però, secondo il collega Saba, che ci sia il vantaggio del grosso dibattito politico che nei prossimi cinque anni si potrebbe tenere su questo argomento. Mi meraviglio che il collega Saba senta la necessità di un dibattito politico sulle votazioni in un'unica giornata, dove di politico non c'è altro che l'interesse dei partiti a far votare per due giorni per avere danari per i propri galoppini di partito che fanno gli scrutatori; abbiamo già detto questa mattina che gli scrutatori vengono scelti dalle liste presentate dai partiti, in particolare dai partiti presenti nei singoli comuni.

Il collega Saba sente il bisogno di un ampio dibattito su questo argomento e non ha sentito stranamente bisogno di un ampio dibattito su una modifica della legge elettorale così importante come quella che, di fatto, porta a uno sbarramento per i piccoli partiti. Noi abbiamo detto più di una volta in quest'aula che il problema non era che ci fosse o non ci fosse uno sbarramento di questo genere (perché poi di sbarramento di fatto si tratta), ma del come la cosa era stata portata avanti a giochi iniziati e senza dibattito e ora viene fuori la necessità del dibat-



tito per ridurre il tempo delle elezioni ad un'unica giornata!

Noi riteniamo che questo sia un risparmio per le casse regionali e che le uniche a parterne sarebbero le casse dei partiti (il che non ci preoccupa assolutamente), quindi esprimiamo il nostro voto a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Molto brevemente, onorevole Presidente, per ribadire come abbiamo detto prima in sede di discussione generale, che se un'aspetto morale riveste (come è stato sottolineato abbondantemente, non me ne vogliano, dai colleghi radicali), l'approvazione affrettata di quel disegno di legge sempre di natura elettorale o elettoralistica che dir si voglia, non capisco perché il principio non valga per questa legge; non si può improvvisare qualche settimana prima, scompaginando tutti gli impegni che soprattutto i lavoratori assumono per la domenica; non si può scompaginare un programma che essi possono avere determinato.

*(Interruzioni).*

Caro Barranu, tu sei di un avviso diverso, perché sotto la tua ottica politica puoi considerare utile accorpare tutto nella stessa giornata. Anche noi lo abbiamo detto, ma occorre che le cose vengano decise in tempo utile, perché anche l'elettore cointeressato ha necessità di stabilire in tempo utile qual è il giorno che ha a disposizione per compiere questo suo sacrosanto dovere: è una questione di ordine morale.

Io voto contro questo emendamento proprio per la fretta che voi avete accampato nel varare leggi alla vigilia delle elezioni. Va programmato tutto in tempo utile, perché l'elettore abbia la possibilità di ponderare bene anche la sua programmazione delle giornate festive e non festive. Volevo ribadire questo concetto: votiamo contro questo emendamento, proponendo

di rinviare alla prossima legislatura (in momenti calmi, in momenti in cui si può riflettere più tranquillamente) una revisione di questa legge e di tutto il sistema elettorale della Regione sarda, anche per quanto concerne la data di cui ha parlato il collega Saba.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1 a firma Berlinguer e più. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2 a firma Berlinguer e più. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 14 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 18 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Prima di passare alla votazione dell'emendamento numero 21 faccio presente agli onorevoli Puggioni e Buzzanca che, quanto al suo contenuto, può essere assorbito dal numero 22.

PUGGIONI (P.R.S.). Va bene.

PRESIDENTE. Allora il 21 decade.

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 22 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 32 a firma Anedda e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 33 a firma Anedda e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario*:

#### Art. 4

I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Sarda, sempre entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto.

All'articolo 4 sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali sono stati ritirati. Si dia lettura degli emendamenti rimasti.

MURA, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo totale Puggioni - Buzzanca.*

“L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare e a pubblicare, a nome dei propri dirigenti regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali, diviso per settori di spesa, precisando anche l'entità delle eventuali entrate finalizzate a tale scopo, nonché dettagliatamente le fonti di tali entrate e la data in cui ne sono venuti in possesso”.

(23)

*Emendamento aggiuntivo Puggioni - Buzzanca.*

“Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis.

“I bilanci previsti dall'articolo 4 della presente legge sono consegnati, sempre entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Presidenza del Consiglio”.

(27)

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“All'articolo 4, dopo le parole ‘I partiti’, aggiungere ‘e i gruppi politici organizzati’”.

(34)

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“All'articolo 4, nella prima riga, dopo la parola ‘politici’, aggiungere le parole ‘che esprimono e’”.

(35)

*Emendamento sostitutivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.*

“Nell'articolo 4 cassare le parole ‘tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione sarda’ e sostituirle con ‘tramite il rappresentante regionale del partito o il rappresentante del gruppo politico organizzato abilitati alle operazioni di

cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7' ". (36)

*Emendamento modificativo parziale Anedda - Chessa - Offeddu - Murru.*

"Nell'articolo 4 abrogare le parole: 'precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo' e sostituirle con:

'Il bilancio dovrà indicare dettagliatamente le elargizioni e contribuzioni finalizzate alla campagna elettorale, i contributi delle Segreterie nazionali nonché le spese sostenute per la campagna elettorale e per la propaganda.

Il dichiarante dovrà attestare la veridicità del bilancio. Tale dichiarazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15' ". (37)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puggioni per illustrare gli emendamenti numero 23 e 27.

PUGGIONI (P.R.S.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, noi svolgiamo il nostro mandato seguendo una linea di condotta all'insegna soprattutto della moralità e quindi rispettando al massimo - mi ascoltino i colleghi delle altre parti politiche, mi ascolti la Presidenza del Consiglio, mi ascolti soprattutto la Giunta - rispettando al massimo, stavo dicendo, gli impegni e gli accordi.

Credo che, a nome del gruppo, il capogruppo abbia puntualizzato la nostra linea di condotta per questo dibattito in modo preciso ed estremamente chiaro; nel ripetere quindi quello che ho detto all'inizio del mio intervento nella discussione di questa legge, intendo sottolineare un aspetto - lo ribadisco - essenzialmente morale.

Da questo momento, se l'uccellino mi conferma qualche intendimento (ho parlato dell'uccellino per parlare di ali, tanto per cercare di far

capire qualcosa, e per parlare di altre cose) e se gli impegni non vengono rispettati, onorevole Presidente del Consiglio, signori della Giunta, da questo momento il discorso cambia.

E allora, rientrando in argomento, molto correttamente io ho detto quello che le persone intelligenti devono capire, perché ci aspetta il discorso sul contratto, ci aspetta il discorso su altre leggi che dobbiamo concludere nella maniera che abbiamo stabilito. Altrimenti voi sapete perfettamente che solo la discussione sul contratto si può portare avanti per una settimana; non dimenticate che io sono il relatore di minoranza e che come tale posso svolgere la mia relazione approfondendo il discorso in lungo e in largo, su una Regione che è fatta in un certo modo, traendone spunti per avvertire che la cosa è molto seria.

Fatta questa puntualizzazione, signor Presidente, sull'articolo 4 (e quindi concludo) noi attendiamo dall'Assessore una risposta ben precisa a quanto abbiamo chiesto; in relazione alla spendita non riteniamo l'articolo 4 assolutamente confacente ai principi di ordine morale; è molto facile dire al candidato ed alla organizzazione politica: "dopo le elezioni fammi una rendicontazione di quello che hai speso", senza né sapere con precisione le fonti di finanziamento, né avere quelle pezze contabili che ti garantiscono che quel finanziamento è del candidato, è della organizzazione politica; di questo passo finanziamenti se ne possono operare in mille modi, attraverso le fonti private che sono interessate e cointeressate affinché determinate organizzazioni politiche od anche i candidati svolgano il loro mandato in modo diverso da come lo svolgono.

Che cosa vuol dire? Mi dispiace che non ci sia il presidente Rojch, ma per esempio io non ho capito come, a quanto si dice (non che io abbia la certezza, però siamo uomini politici e siamo abbastanza vaccinati per questo tipo di attività) ci sono determinati periodici che vendono soltanto 300 copie e che hanno avuto grossi finanziamenti per determinate situazioni politiche. Ecco: questa potrebbe essere una operazione elettorale. Vorrei sapere, onorevole Pigliaru, come sono stati investiti 300 milioni

per questo periodico? Un periodico che vende 300 copie come fa a tenere una redazione con segretarie, redattori eccetera?

Ecco l'aspetto morale, ecco il controllo delle fonti di finanziamento, onorevole Pigliaru! Mi faccia dire, perché lei capisce perfettamente; lei ha posto l'accento sull'aspetto essenzialmente morale di questa proposta di legge, ma questa affermazione è vuota, è vacua, direi che è qualunquistica e sono estremamente corretto. Che significa "aspetto morale?". Dall'aspetto morale discende tutto il complesso di norme giuridiche che devono regolare non solo la vita dell'uomo, ma anche la vita delle organizzazioni che accorpano collegialmente e collettivamente tutti gli uomini. Quella del legislatore è quindi una delle attività principali: ecco il discorso della moralità. Caro Assessore, mi duole dire queste cose ma, visto che siamo in argomento, entriamo un pochino nel vivo: io ho detto tanto e niente; ho detto però che determinate cose vanno fatte con serietà, mentre le proposte presentate affrettatamente alla vigilia delle elezioni hanno soltanto il sapore di leggi elettorali. Si colpisce l'attenzione dell'elettore, che crede che questa sia una legge di moralizzazione dei candidati dei partiti; invece è una beffa, perché nella sostanza io non devo sapere soltanto quanto hai speso, ma come e da quali fonti hai tratto i finanziamenti. Questo è un controllo e un controllo serio si deve avere.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Se i finanziamenti sono legittimi nessuno ha difficoltà a saperlo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma io lo voglio vedere se sono legittimi. Le televisioni non danno nulla, onorevole Pigliaru, cerchiamo di intenderci! Oggi abbiamo costituito un comitato per il controllo dell'attività radiotelevisiva; bene, mi sapete dire quali sono le finalità positive di questo comitato? Quale il controllo? Il controllo soltanto per coloro che non sono al potere? E' come la televisione italiana e quindi l'attività... No, onorevole Pigliaru, noi sappiamo perfettamente che, per potere accedere a de-

terminate fonti di informazione e quindi anche alle tv private, ci vogliono soldoni, milioni.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* E vuoi risolvere il problema con questa legge?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma allora non chiamatela legge morale: è un pateracchio! Se avete avuto la capacità, l'intelligenza, l'acume per varare il controllo postumo, potevate aggiungere il controllo preventivo.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* C'è, c'è. Non stiamo nascendo oggi come Stato democratico; siamo nati da tempo; grazie a Dio abbiamo qualche anno.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non c'è; dov'è? Senta, onorevole Pigliaru... E infatti si vede che regge bene questo sistema democratico, grazie a Dio, e se gli inquirenti dovessero essere severi chissà come sarebbero più colme le galere italiane! Certo, onorevole Pigliaru, questa battuta da lei non me la sarei aspettata. Se ne fa un'altra ne avrà di risposte, con nomi, cognomi e date.

Allora, onorevole Pigliaru, mi consenta, nell'articolo 3 è detto che i candidati devono dichiarare "il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate". Proprio così, "eventualmente"...

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Se non ci sono entrate mica le devi dichiarare. Se uno intende fare la campagna elettorale senza strumenti finanziari, è proibito?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io conosco molto poco l'attività privata dei miei colleghi, ma mi hanno detto che lei è un ottimo consulente.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Io non faccio il consulente da 15 anni.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Va bene, ma sa

che cosa significa la contabilità? E le pezze contabili valide e non valide le conosce anche lei? Quell' "eventuale" l'avreste dovuto togliere dalla proposta di legge e avreste dovuto imporre al candidato, fissando un termine, il dovere di presentare una contabilità preventiva e consuntiva, perché solo col preventivo io posso accertare il consuntivo.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Sembra che ci saranno dei candidati detenuti. Puoi immaginare se chi è in carcere può incassare denaro per fare la campagna elettorale.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, questo è un *escamotage*; chi spende per lui deve citare la fonte del finanziamento.

BARRANU (P.C.I.). Se il problema è la parola "eventuale", la togliamo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, bisogna sostituirla con altri termini, ben più precisi: "ha l'obbligo a preventivo e a consuntivo". Il riscontro non si fa solo a consuntivo.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. E chi non spende che cosa dichiara? Zero?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Niente, beato lui! Ma fra i candidati che vengono eletti qua, non lo so... Io potrei annoverarmi fra quelli.

BARRANU (P.C.I.). Ma come fa a presentare un preventivo uno che aspira ad essere candidato? Se poi non lo candidano rimane bidonato. Presenterà un consuntivo dopo la campagna elettorale.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Benissimo; c'è il tempo, perché se gli dai un tempo di 60 giorni dopo le elezioni, gli puoi dare il tempo dal momento della candidatura fino al giorno delle elezioni. Di preventivi ne può fare cinquantamila in trenta giorni.

BARRANU (P.C.I.). Si fa la campagna elettorale, mica si fa il bilancio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Certo: il candidato prevede una spesa, per riuscire ad essere eletto, di 3 lire oppure di 35 mila milioni. Lo può prevedere, onorevole Pigliaru; i candidati non sono dei ragazzini - non mi faccia sorridere - e sanno perfettamente come devono comportarsi. Quindi devono fare una previsione finanziaria e la loro attività propagandistica - che può essere comiziale, televisiva, radiofonica eccetera - deve essere rapportata a cifre: se prevedo 10 milioni e ne spendo 30, ecco, i 20 milioni chi me li ha dati? Mi pare che la morale sia questa: i milioni che hai previsto, da chi li hai avuti? Sono tuoi? Questo è il discorso di fondo: io devo fare un accertamento sulle possibilità, se no che valore ha questa legge? Posso dire di aver ricevuto, che so io, mezzo miliardo dai petrolieri...

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Oppure da mio cugino.

MURRU (M.S.I.-D.N.). O da tuo cugino; comunque lo devo dire. Se poi non riesco a documentarlo, è chiaro che con una legge ben precisa si ha tutta l'autorità e il dovere di fare un accertamento fino in fondo, perché l'attività elettorale o propagandistica non rispondente al dettato della norma è perseguibile. Questo è un disegno di legge; tutto il resto è aleatorio, vale e non vale.

Comunque ci siamo intesi molto bene, onorevole Assessore; ci siamo intesi molto bene, colleghi; ma, prima di concludere, vorrei che ci intendessimo ancor meglio su quello che ho detto; forse la ragione principale di questo mio secondo intervento è stata questa: che ci intendessimo sugli accordi e sul programma che ci siamo dati per oggi e per domani mattina.

COGODI (P.C.I.). E' una minaccia; la devi smettere con queste minacce!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non è una minaccia, caro Cogodi; mi pare che la minaccia... caro

VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

Cogodi, ma hai la coda di paglia? Se gli accordi stabiliti stamattina ed annunciati dal Presidente del Consiglio erano quelli e non si deve discutere altra legge, non si inseriscono di soppiatto altre leggi...

COGODI (P.C.I.). Ma chi ne sta inserendo?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Speriamo di no; se questo non avviene io chiederò per primo scusa, mi emenderò e diremo che le cose sono andate secondo gli accordi, ma è bene precisare in anteprima che le scorrettezze non sono dell'opposizione; siamo intesi?

Voglio affrettare questo discorso, perché non si dica che io ho prolungato la discussione di questo disegno di legge per impedire la discussione dell'altro. Sarò molto rispettoso degli impegni, ma stiamo attenti però, stiamo attenti! Ribadisco, onorevole Assessore, che mentre prima eravamo disposti a votare a favore sull'articolo 4, ora ci asterremo, perché in esso mancano quegli elementi che sono di carattere essenziale per avere un effettivo controllo della spesa, che deve essere giustificata dalle entrate, le quali, sotto l'aspetto morale, devono essere garantite dall'elemento onestà e dall'elemento pulizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.R.S.). Molto brevemente, colleghi del Consiglio, per dire che la moralizzazione vera stava nella prima parte di questa legge e, non a caso, quella prima parte è caduta; era quella l'unica cosa concreta, perché tutti sappiamo benissimo che le dichiarazioni hanno soltanto valore politico, in quanto il Consiglio regionale non ha nessun potere per controllare la veridicità dei bilanci; quindi si tratta semplicemente di un controllo politico, che può avvenire soltanto se ci sarà la pubblicità delle dichiarazioni, il che non è neanche garantito attraverso alcun sistema. La moralizzazione concreta stava nel primo articolo, che proponeva le votazioni in una sola giornata, perché, in primo luogo, si risparmiavano i soldi della Regione (non si capisce perché si doveva votare

in due giorni) e, in secondo luogo, si toglievano ai partiti i soldi che gli arrivano attraverso il raddoppio di fatto degli emolumenti ai galoppini dei partiti, che sono gli scrutatori. La moralizzazione di fatto, quella vera, quella concreta, quella fattibile, è già stata bocciata. Tutto il resto sono chiacchiere, punto e basta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 23 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 36 a firma Chessa e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 37 a firma Anedda e più. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo 4. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 27 a firma Puggioni - Buzzanca. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 34 a firma Anedda e più. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire, onorevole Presidente, che gli emendamenti presentati dal nostro gruppo si intendono ritirati, compreso questo.

PRESIDENTE. Va bene. Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario:*

Art. 5

I bilanci presentati a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge, vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario:*

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Procederemo nella seduta di domani alla

votazione a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: "Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni". (398)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: "Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni".

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, Assessore qui presente, io non credo che farò un intervento organico su questa legge anche perché, signor Assessore...

*(Interruzione dell'onorevole Pigliaru).*

Per chiarezza, quando sono uscito l'altra sera dalla conferenza dei capigruppo e poi anche l'indomani il personale dipendente dalla Regione o dagli enti o da non so che cosa ha avuto una specie di moto di rivolta contro di me, perché sembrava che fossi stato io a non volere la discussione di questa legge, mentre lei, Assessore, sa benissimo che i termini della discussione erano altri. In quella conferenza abbiamo detto che la maggioranza, non avendo rispettato l'impegno che aveva assunto di chiudere il Consiglio regionale né il giorno 9 né il giorno 11, avrebbe fatto bene a decidere e a scegliere, dando una volta tanto in fine legislatura, visto che non l'aveva fatto mai, una prova di governo; non chiedevamo chissà quale cosa strana. Chiedevamo di scegliere il fattibile, di dare dimostrazione di un minimo di serietà e scegliere due leggi che vi avremmo fatto approvare venerdì mattina. Spettava a voi il compito di decidere, ma su questa ipotesi di lavoro, assessore Pigliaru, io ho visto scatenato...

PRESIDENTE. Scusate colleghi, questo



brusio non facilita i lavori; prego i colleghi che non intendono ascoltare di uscire dall'aula.

BUZZANCA (P.R.S.). Stavo dicendo, Assessore, che noi non avremmo avuto niente in contrario, di fronte a questa prova di serietà, tra virgolette, della Giunta, di capacità di governo, di... Cogodi, non potresti andare a chiacchierare con l'Assessore un po' più lontano da me? Mica tanto: mi basta mezzo metro, grazie... Quindi, stavo dicendo, avremmo agevolato al massimo i lavori.

Ora pare che sia finalmente intercorso un accordo e che si voglia porre fine a questo modo di procedere, che io ritengo succube delle spinte corporative per cui uno all'ultimo momento alza la manina e chiede l'inserimento all'ordine del giorno di una leggina che poi magari comporta la spesa di tre o quattro miliardi; ma lasciamo perdere questo.

Sembra che ora la maggioranza abbia dato dimostrazione di un minimo di buon senso: allora noi cercheremo di comportarci di conseguenza, in risposta a questo dato che è minimamente positivo, e cercheremo di ridurre al minimo la necessità dei nostri interventi; con una pregiudiziale, Assessore...

*(Interruzione dell'onorevole Pigliaru).*

Noi facciamo il nostro dovere, senza dubbio, in tutti i sensi, Assessore, perché già da qualche parte si sta vociferando: "beh, come al solito questi sono fessi e li abbiamo fregati".

MURRU (M.S.I.-D.N.). Allora non è un uccellino isolato? Non è l'uccellino di Tullio Murru?

BUZZANCA (P.R.S.). No, non è l'uccellino di Tullio Murru. Visto che abbiamo fatto un accordo fra gentiluomini perché siamo tutti convinti che bisogna chiudere il Consiglio e non bisogna fare le leggi sotto certe spinte... poi parleremo anche di questo, Assessore; io non ho peli sulla lingua e le dimostrerò perché, secondo me, questo contratto non andava fatto proprio perché qui dentro c'è il personale in

sciopero. Questa è la mia posizione: io non ho mai avuto paura di scontrarmi con la demagogia sindacale e non l'avrò nemmeno questa volta. Stavo dicendo che qui si vocifera che, invece degli accordi raggiunti nella conferenza dei capi-gruppo, ci sono le solite manovre nei corridoi, nelle supercommissioni; quindi in aula dovrebbero comunque arrivare la legge rinviata sul corpo di vigilanza territoriale, la legge cosiddetta Pili-Zurru sulla accelerazione della spesa in agricoltura e poi la legge Baghino sui mezzi veloci (non quella degli uccellini; l'altra, quella degli aliscafi).

Queste cose le sappiamo, perché le manovre non riescono più ad essere nemmeno tanto occulte, né lo sono state mai, perché non sono riusciti a sotterrare nemmeno le manovre che facevano sulla legge elettorale. Hanno osservato il silenzio più rigoroso; sembrava che parlare di legge elettorale e di modifica del quoziente provinciale, fosse tabù. Quando ne parlavano i radicali addirittura sembrava che dessero i numeri, eppure non sono riusciti a nascondere nemmeno quel segreto di Pulcinella. Figuriamoci se riescono a nascondere le manovre che stanno facendo nel corridoio! Noi siamo preparati; siamo persone che valutano le cose per quello che sono e per come vengono prospettate. Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte dalla Presidenza del Consiglio e ci auguriamo che la Presidenza sia garante degli impegni che sono stati assunti. Certo è che, se si vuole trasformare questa penultima giornata in una specie di corrida in cui tutte le corporazioni di questo Consiglio regionale si danno battaglia per far passare le leggi peggiori che sono all'ordine del giorno, state tranquilli che qui non si fa assolutamente nulla. Passerà probabilmente il contratto del personale, perché è la prima legge all'ordine del giorno; però poi valutate attentamente quello che potrebbe succedere qui dentro. Questo per essere chiari e semplici, espliciti e per evitare che qualcuno venga a dirci: "Ma voi non ce l'avevate detto!".

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Ma queste sono minacce; qualcuno potrebbe

interpretarle in questo senso.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' una chiarificazione. Se tutto è liscio, perché considerare minacce le prese di posizione politiche di un consigliere?

*(Interruzioni).*

BUZZANCA (P.R.S.). Assessore Pigliaru, non solo non mi sono offeso, ma mi sono meravigliato perché non riesco a capire come si possano prendere per minacce le richieste di mantenimento di accordi — “fra gentiluomini”, direbbe qualcuno — che sono intercorsi nella conferenza dei capigruppo. Richiamare quegli accordi e dire: “guardate che ci sono delle persone che stanno lavorando perché gli accordi non restino in piedi” non mi pare una minaccia, ma un appello alla parte più responsabile di quest'Aula, di cui io credo che l'Assessore faccia parte. Quindi non credo...

*(Interruzione).*

Per ora parliamo di contratti del personale.

Su questa legge ho poche cose da dirle, per il momento, Assessore. Lei sa benissimo che questa legge arriva con estremo ritardo per merito suo: di fronte a questo merito così grande ed esclusivo non vedo che cosa ci sia da dire. Le ricordo semplicemente che, quando abbiamo discusso la legge precedente sul contratto, era presente al suo posto l'assessore Pigliaru, in veste però di Assessore della Giunta di sinistra, come si chiamava fuori. C'era quindi l'Assessore della Giunta di sinistra, che si chiamava Pigliaru, e quell'Assessore ci aveva promesso (ho anche le dichiarazioni, ma ora non le cito perché le ho lasciate in ufficio) che si sarebbe impegnato categoricamente a portarci la legge per il nuovo contratto due o tre mesi dopo quella famosa discussione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* E' vero, ma nel frattempo è caduta quella Giunta di sinistra ed è venuto fuori il problema dell'immissione in ruolo dei giovani assunti con la leg-

ge 285, che ha avuto precedenza rispetto a tutte le altre cose. Le ricordo questo perché, lei ha un'ottima memoria, ma anche io ho un'ottima memoria.

BUZZANCA (P.R.S.). Può darsi che lei abbia la possibilità di replicare alla fine del dibattito. Stavo dicendo che questa legge arriva con estremo ritardo ed in un momento bruttissimo, ma noi non vogliamo lasciarla passare semplicemente perché abbiamo paura di chi viene qui a fare lo sciopero. Signor Assessore, siamo chiari: il fatto che si discuta questa legge oggi, in chiusura di legislatura, è un'offesa alla dignità di questa Giunta ed anche di noi che siamo i legislatori; stiamo dando all'esterno un messaggio come minimo poco chiaro, per non dire inquinato. Rispetto alle quindici leggi che abbiamo all'ordine del giorno e che sono una peggior dell'altra, per carità, tutto sommato credo che sia stato scelto il meno peggio, ma c'è un altro discorso. Abbiamo quindici progetti di legge: il piano sanitario regionale, che è un piano di assunzioni regionali a cura dell'Assessore alla sanità, non un piano sanitario regionale; la legge rinviata sul corpo di vigilanza territoriale, di cui vi siete riempiti la bocca da tre anni, che è una cosa urgente, urgentissima; guai se non la facciamo, perché poi scoppiano gli incendi e nessuno li va a spegnere; poi abbiamo tante altre cose. Di fronte a queste urgenze non noi bensì la maggioranza deve dire all'esterno per quale motivo va a privilegiare la corporazione più vicina al potere, quindi la più protetta. Avrei voluto vedere come questa Giunta e questo assessore se la sarebbero sbrigata nel caso in cui qui oggi fossero venuti a premere, per avere l'approvazione delle leggi, contemporaneamente da una parte i dipendenti della Regione e — facciamo il caso — dall'altra parte le guardie forestali, oppure — mettiamo — la gente, i precari che aspettano il piano sanitario. Queste sono questioni non peregrine, illustre Assessore.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.*

Grazie dell'illustre.

BUZZANCA (P.R.S.). Prego, prego, è il minimo che lei possa meritare.

Sono delle questioni non peregrine, che in qualche modo penso sia nostro dovere sottolineare.

Qui abbiamo avuto prima l'ISEF: dei ragazzi simpaticissimi e bravissimi che portavano anche i cerchietti e le altalene, giocavano e ci divertivano; però si è fatta la legge per l'ISEF perché bisognava mandare fuori i ragazzi, che erano qui tutto il giorno e — poveracci — non facevano più niente; allora — detto chiaramente — per mandarli a scuola gli abbiamo fatto la legge, perché la legge si sarebbe potuta discutere anche il giorno dopo o due giorni dopo, ma è nata l'urgenza di discuterla e di approvarla: guai se qualcuno avesse parlato un pochetto perché poi, altrimenti, chissà che cosa... Comunque, passata la legge sull'ISEF, speravamo che le corporazioni restassero lontane da quest'Aula e che si potesse lavorare più per stimolo interno che per pressioni fisiche, materiali, esterne a questo Consiglio. Invece sono arrivati i dipendenti della Regione, che tra l'altro sono vicinissimi e ci conoscono o vi conoscono uno per uno; qualcuno magari vi conosce per motivi particolari, qualche altro perché è un grande elettore, qualche altro perché era amico vostro quando eravate all'interno delle strutture della Regione stessa, qualche altro magari perché aspira ad essere candidato; tutte cose scontate, giustissime se volete. Però questa legge si discute perché si tratta dei dipendenti della Regione, mica per altro. Se fossero stati — facciamo l'esempio — i dipendenti del Corpo di vigilanza territoriale, cioè le guardie forestali, questo argomento non sarebbe venuto in discussione. Senza togliere nulla ai loro diritti — perché per altro verso questa gente ha tutto il sacrosanto diritto di pretendere il contratto — quello che contestiamo è altro: ancora una volta noi poniamo, come abbiamo fatto per la legge elettorale, soltanto una questione di metodi; dovrete spiegare ai vostri elettori ed ai cittadini sardi perché oggi fate il contratto del personale

regionale e non i vostri progetti di legge. Sono scelte vostre, scelte di pessimo gusto, di cui vi dovete fare carico fino in fondo, non sono cose che ci riguardano: noi non abbiamo corporazioni da difendere; vorremmo soltanto che ogni tanto qui dentro, oltre agli interessi delle persone che riescono a difendersi in qualche modo, trovassero spazio i problemi degli emarginati, i problemi delle categorie più deboli; tutto qui, signor Assessore.

Voi vi accingete ad affrontare il dibattito su questa legge col grosso *handicap* delle elezioni che le pesano sopra, perché come al solito si procede con il sistema dei rinvii, con il sistema delle urgenze, con il sistema delle urgenze delle urgenze. Ma lasciamo stare tutto questo, signor Assessore; nel dibattito generale — l'ho detto — vorrei essere estremamente sintetico.

A questo punto mi auguro (e qui, signor Assessore è poi il messaggio che in questo momento intendo mandare a lei e a tutti i pochi colleghi del Consiglio che mi stanno ascoltando) che anche questa legge non diventi una corrida, perché qualche consigliere possa dimostrare di essere il più bravo di fronte alla corporazione del personale e degli enti, che sono tutti citati all'articolo 1 e su cui, signor Assessore, avremo quindi occasione di parlare a lungo, se sarà necessario e tanto più se si verificheranno certe cose.

Sarebbe quindi il caso, una volta tanto, che ad una dimostrazione di buona volontà da parte nostra non rispondessero le logiche più perverse delle piccole corporazioni di questo Consiglio regionale e che questa legge non venisse trasformata in strumento elettorale di qualche singolo consigliere.

Per essere chiari, noi non poniamo — a differenza dei comunisti — una questione pregiudiziale sugli emendamenti; siamo convinti del diritto di ogni consigliere a presentare gli emendamenti che vuole e però anche del dovere che hanno le opposizioni di combattere le sconcezze e le porcherie che si vogliono fare in nome della legge. Volevo aggiungere che secondo noi è assurdo, questo modo di fare i contratti e che bisognerebbe studiare dei sistemi per delegarli al-

la Giunta; comunque tutte queste cose, se necessario, le tiriamo fuori dopo; per il momento diciamo semplicemente che ci sembrerebbe opportuno un minimo di serietà da parte della maggioranza, per evitare che questa legge diventi una specie di campo di battaglia per via degli emendamenti i più ignobili possibili; emendamenti con fotografia, *ad personam*, come ormai avviene in particolare nei provvedimenti per il personale, che vengono trasformati in raccomandazioni per legge.

Ne abbiamo viste tante: io qui ho già un emendamento che è una fotografia, sul quale potrei anche essere d'accordo in termini di massima (non è quella la questione), però ho il timore che, una volta avviato questo modo di procedere, questa spirale, si arrivi a cose estremamente deteriori. Nel caso che questa legge dovesse prendere questa piega, noi ci riserviamo, signor Assessore, di intervenire pesantemente, duramente e a lungo e le assicuro che sono in grado di mantenere le promesse che faccio.

Mi auguro che questo non debba avvenire e per il momento chiudo il mio intervento, che credo sia stato particolarmente sintetico, riservandomi naturalmente di intervenire sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benito Saba, relatore di maggioranza.

SABA BENITO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru, relatore di minoranza.

MURRU (M.S.I.-D.N.), *relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo I e dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

## TITOLO I

### ACCOGLIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

#### Art. 1

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, disciplinati dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e sue modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo le disposizioni della presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, "legge quadro sul pubblico impiego".

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui in appresso:

- Ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica;
- Ente sardo acquedotti e fognature;
- Ente sardo industrie turistiche;
- Centro regionale agrario sperimentale;
- Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;
- Istituto incremento ippico della Sardegna;
- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano;
- Istituto superiore regionale etnografico;
- Stazione sperimentale del sughero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare sul Titolo I e su questo articolo, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

*(Sono approvati).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Sono regolati in ogni caso con legge, ovvero sulla base della legge, con regolamento di cui alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) il ruolo unico regionale, la sua consistenza e la dotazione organica delle relative qualifiche funzionali;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti regionali ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione regionale.

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente comma, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego:

1) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale e all'estero, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi continuativi prestati presso eventuali uffici amministrativi costituiti all'estero;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente comma, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli atti di cui ai precedenti commi si ispirano ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa, nonché ai principi normativi di omogeneità contenuti nelle norme del titolo II della legge 29 marzo 1983, n. 93.

La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge modifica la preesistente normativa legislativa o regolamentare della materia, che resta in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

## Art. 3

Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta: dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare un'ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione dell'Amministrazione riferisce alla Giunta regionale.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Giunta ed agli Assessori che compongono la delegazione le loro osservazioni.

La Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, riferisce alla Commissione consiliare competente sul contenuto dell'accordo stesso al fine di acquisirne il parere.

La Commissione consiliare formula il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito. La Giunta regionale successivamente autorizza la sottoscrizione dell'accordo.

In caso di determinazione negativa della Giunta regionale le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta medesima, con la procedura prevista dai commi precedenti.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le norme risul-

tanti dalla disciplina prevista dall'accordo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario:*

## Art. 4

Gli accordi di cui al precedente articolo disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa.

E' fatto divieto agli enti indicati nell'articolo 1, ai quali l'accordo si riferisce, di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell'Amministrazione regionale, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere previste, con i procedimenti e gli accordi di cui al precedente articolo, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

La Giunta regionale è tenuta a verificare, come condizione per l'avvio delle procedure relative agli accordi predetti, che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;



VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.

Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario:*

Art. 5

Nella relazione al bilancio pluriennale della Regione, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al personale del ruolo unico regionale. In particolare, nel bilancio pluriennale della Regione viene indicata la spesa destinata alla contrattazione per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni di cui al comma precedente.

La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute negli accordi si provvede mediante riduzione a favore dei competenti capitoli di un apposito fondo, istitui-

to nello stato di previsione dell'Assessorato competente in materia di bilancio, il cui impinguamento è determinato annualmente con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Nella relazione alle proposte di bilancio, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario:*

Art. 6

Al personale indicato nell'articolo 1 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 23, primo comma, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in materia di tutela sindacale del pubblico impiego.

Nella predetta materia, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima, sono applicati con norme da emanarsi in base agli accordi da stipulare ai sensi della presente legge.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella normativa regionale vigente nella materia di cui ai precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura del Titolo II.

MURA, *Segretario:*



## TITOLO II

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE  
DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE  
TRANSITORIE E FINALI

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo II lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Gli articoli numero 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 15.

MURA, *Segretario*:

## Art. 15

L'impiegato, al quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratta, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell'aspettativa che sia stata concessa a motivo dell'infermità riconosciuta come sopra.

Per ottenere il riconoscimento dell'infermità ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità predetta. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

Per conseguire l'equo indennizzo ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro

sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l'accertamento, gli organi sanitari e tecnico-amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonché la misura dell'equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Gli articoli 16 e 17 sono stati soppressi. Si dia lettura dell'articolo 18.

MURA, *Segretario*:

## Art. 18

Gli incarichi in rappresentanza dell'Amministrazione presso consigli di amministrazione, collegi di revisori o simili sono attribuiti al personale iscritto in appositi elenchi caratterizzati dalla specifica professionalità posseduta, tenuti presso l'Assessorato competente in materia di personale. L'iscrizione ha luogo a domanda, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Nell'attribuzione degli incarichi, l'Amministrazione è tenuta ad osservare il criterio della distribuzione degli stessi, al fine di evitarne l'accumulo su un limitato numero di soggetti.

L'impiegato incaricato ai sensi del primo comma, nell'esercizio del mandato ha riguardo all'interesse generale specifico dell'Amministrazione, alla quale riferisce con periodicità almeno

semestrale.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'impiegato è tenuto a comunicare all'Assessorato competente in materia di personale gli incarichi ad esso conferiti da soggetti diversi dall'Amministrazione. La stessa comunicazione è altresì fatta all'ufficio di appartenenza.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Gli articoli 19 e 20 sono stati soppressi. Si dia lettura dell'articolo 21.

**MURA, Segretario:**

Art. 21

Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività del centro ricreativo aziendale del personale della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, mediante la concessione di contributi finanziari, nonché l'uso gratuito di aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio regionale, finalizzati all'esercizio delle iniziative che siano dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed a sviluppare le loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

Il contributo finanziario di cui al precedente comma è concesso annualmente nel limite dello stanziamento stabilito nell'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della Regione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 22.

**MURA, Segretario:**

Art. 22

Entro il 31 dicembre 1984, la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge al fine di dare nuova disciplina alle materie contemplate nel primo comma del precedente articolo 2.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvederà, con le procedure previste dalla presente legge, alla definizione dell'accordo sulle materie contemplate nel secondo comma dell'articolo 2, relativamente al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.

L'articolo 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 è abrogato.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Benito Saba. Ne ha facoltà.

**SABA BENITO (D.C.).** Onorevole Presidente, a nome dei rappresentanti di tutti i Gruppi, che sono riuniti nella sala della Giunta per verificare se si può dar luogo a qualche modifica, noi chiediamo all'Assemblea di poter sospendere l'esame degli articoli, perché stiamo andando così avanti da pregiudicare la ragione per cui si sta tenendo questa riunione.

**BARRANU (P.C.I.).** Si può proseguire almeno fino all'articolo 26; le modifiche sono dal 26 in poi.

**SABA BENITO (D.C.).** Non ricordo a memoria gli articoli, ma penso che si possa continuare fino all'articolo 26.

**PRESIDENTE.** Onorevole Saba, mi sembra che ci fosse la richiesta di arrivare fino all'articolo 26 e poi sospendere.

**SABA BENITO (D.C.).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Proseguiamo fino all'arti-

colo 26, incluso o escluso?

SABA BENITO (D.C.). Escluso.

PRESIDENTE. Allora siamo all'articolo 22. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 23.

MURA, *Segretario*:

Art. 23

Il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1° luglio 1982.

Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

MURA, *Segretario*:

Art. 24

Con decorrenza dal 1° luglio 1982, al personale dell'Amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale pari a lire 75.000 mensili lorde, da corrisponderci anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Presidente, rispetto alla richiesta dell'onorevole Benito Saba vorrei dire che bisogna sospendere l'esame prima dell'articolo 25, perché è evidente che le tabelle ad esso allegate devono essere lasciate aperte nell'eventualità che nella riunione politica si raggiunga un accordo sulle modifiche.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Pigliaru mi sembra giusta e attiene all'articolo 25, di cui non è ancora stata data lettura. Per cui, se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 20 e 10).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta che era stata sospesa all'articolo 25, di cui si dà lettura.

MURA, *Segretario*:

Art. 25

La tabella e relative note di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono sostituite dalla allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 bis.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 bis

In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'articolo 25, con decorrenza dal 1° luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:

- a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;
- b) assegno personale previsto dall'articolo 24.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'articolo 24, successivamente al 1° luglio 1982 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideeterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25 ter.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 ter

L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 25 bis.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1982, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'articolo 25 bis sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 25 bis, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25 quater.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 quater

L'assegno personale previsto dall'articolo

24 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell'articolo 25 *bis*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 *quinquies*.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 *quinquies*

Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'articolo 25 hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 *sexies*.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 *sexies*

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1982, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e dalla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, i dipendenti cessati dal servizio alla data del 1° luglio 1982, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 novembre

1981, n. 39, sono virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'articolo 25 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 *bis* e 25 *ter*, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° luglio 1982 per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 *septies*.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 *septies*

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 3 miliardi nell'anno 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 *octies*.

MURA, *Segretario*:

Art. 25 *octies*

In armonia con i criteri indicati nell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1978,

n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 1 della presente legge.

A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25 *nonies*.

**MURA, Segretario:**

*Art. 25 nonies*

Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale nella misura percentuale di cui in appresso:

- dal 1° luglio 1982 : 30 per cento;
- dal 1° novembre 1983 : 65 per cento;
- dal 1° maggio 1984 : 100 per cento.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, nei confronti del personale che successivamente al 1° luglio 1982 sia cessato anche volontariamente dal servizio, la corrispondenza dei miglioramenti economici ha luogo nella misura del 100 per cento con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente quello della stessa cessazione dal servizio, e comunque non anteriore al 1° luglio 1982.

La disposizione di cui al primo comma non opera nei confronti del personale di cui all'articolo 10 terzo comma della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 26.

**MURA, Segretario:**

*Art. 26*

I concorsi interni previsti dall'articolo 90, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell'articolo 23 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti secondo quanto previsto nelle disposizioni medesime.

Ha altresì titolo all'ammissione ai predetti concorsi interni, il personale inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 90, primo comma.

I transiti nelle fasce superiori ai sensi dei precedenti commi hanno effetto dal 1° giugno 1982.

A parziale modifica della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi interni consistono nella valutazione dei titoli di servizio, nonché in una prova pratica o in un colloquio.

I contingenti destinati ai concorsi interni di cui al primo comma sono considerati complessivamente nell'ambito della medesima fascia funzionale e vengono ripartiti per singole qualifiche secondo il numero dei posti determinato nei decreti che indicano i concorsi stessi. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'articolo 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 40 punti così ripartiti:

- 10 punti per i titoli di servizio, rife-

riti alla durata ed alla qualità del servizio reso;

- 30 punti per la prova d'esame.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 27.

MURA, *Segretario*:

#### Art. 27

I concorsi speciali previsti dall'articolo 91, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato nella sesta fascia del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale, non proveniente da fascia inferiore alla data del 1° giugno 1982. Il relativo beneficio è disposto con effetto dalla data da ultimo citata.

Ai concorsi predetti è altresì ammesso il personale di cui alla legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, purché in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Al personale medesimo è estesa la disposizione contenuta nell'articolo 91, quarto comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con attribuzione del relativo beneficio a decorrere dal 1° luglio 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 28.

MURA, *Segretario*:

#### Art. 28

Il personale incaricato con atto formale della direzione dell'Ufficio di documentazione regionale dipendente dall'Ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1982, nella quarta fascia funzionale del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, previo superamento di un colloquio secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata alla domanda del personale interessato, da inoltrare all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, resta salvo il rapporto in atto fino alla naturale scadenza, e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in sede d'inquadramento e della ulteriore progressione economica.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, nella parte concernente il personale previsto dal presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 29.

MURA, *Segretario*:

#### Art. 29

Sino alla data d'insediamento della Commissione di disciplina costituita ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 17 agosto 1978, n.



51, i membri eletti di cui al primo comma, lettera b) e secondo comma sono sostituiti da componenti di pari numero e fascia funzionale nominati su una terna di dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nell'ambito regionale.

La Commissione di disciplina costituita ai sensi del precedente comma porta a conclusione i procedimenti dei quali sia stata già investita all'atto dell'insediamento dello stesso organo previsto in via ordinaria.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 30.

**MURA, Segretario:**

**Art. 30**

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1984, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15,

Il disegno di legge di cui al precedente comma dovrà essere formulato tenendo conto dei seguenti criteri:

— le prestazioni del Fondo dovranno essere correlate al periodo di iscrizione e della relativa contribuzione;

— per il personale acquisito alle dipendenze della Regione in forza di norme di attuazione o di speciali leggi regionali, l'iscrizione al Fondo avrà effetto dalla data dell'acquisizione;

— il servizio reso anteriormente alla predetta data di acquisizione deve essere oggetto di specifica opzione di riscatto, ad opera del personale interessato, sul quale grava il relativo onere per la parte di spettanza;

— ai fini del riscatto di cui sopra sarà consentita la utilizzazione dei conti individuali sui fondi speciali in atto o degli importi maturati su fondi analoghi.

Ai fini della predisposizione del disegno di legge, sarà costituita dall'Amministrazione una apposita commissione con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al secondo comma dell'articolo 3. Essa determinerà le direttive per l'attività della commissione tecnica incaricata degli studi tecnico-attuariali sulla problematica relativa alla revisione della materia.

Contestualmente, l'Amministrazione darà luogo ad una indagine conoscitiva delle partite previdenziali nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di pervenire ad una loro omogeneizzazione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 31.

**MURA, Segretario:**

**Art. 31**

Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, secondo i criteri previsti dall'articolo 30, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 restano in vigore.

In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, nonché dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, e dell'articolo 22 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è iscritto al Fondo medesimo, a domanda.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo predetto la norma contenuta nell'articolo 2, alinea terzo del punto 1), della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 32.

**MURA, Segretario:**

Art. 32

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

a) la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti I.S.E.S., I.S.S.C.A.L., E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I. e I.N.I.A.S.A. dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli Enti di provenienza;

b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. (già E.T.F.A.S.) e degli altri Enti di cui all'articolo 1, assumendo a carico dell'Ente di

appartenenza i relativi oneri nell'importo di cui al comma successivo, restando a carico del personale interessato la parte residua.

Ai fini di cui al precedente comma, lettera b), il concorso dell'Ente ha luogo a domanda del personale interessato ed è comunque fissato in misura pari al 50 per cento della differenza tra l'importo determinato dalla C.P.D.E.L. per la ricongiunzione e l'importo delle eventuali contribuzioni a carico dell'Ente affluite dopo il 22 luglio 1979 ai conti individuali presso i fondi speciali limitatamente alla parte eccedente la misura prevista a carico dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Per gli stessi fini al personale interessato è consentita la utilizzazione dei medesimi conti individuali, anche in deroga alle norme che disciplinano i relativi fondi speciali.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo e soppressivo parziale a firma Giagu, Castellaccio, Saba Benito, Mura, Onnis. Se ne dia lettura.

**MURA, Segretario:**

*Emendamento sostitutivo e soppressivo parziale Giagu, Castellaccio, Saba Benito, Mura, Onnis.*

“Al primo comma, lettera b), dell'articolo 32 le parole: ‘i relativi oneri nell'importo di cui al comma successivo’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i relativi oneri nell'importo pari al 30 per cento del totale’. Il secondo comma del medesimo articolo 32 è soppresso”. (3)

**PRESIDENTE.** Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

**CASTELLACCIO (P.S.I.).** Si dà per illustrato.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

**MURRU (M.S.I.-D.N.).** Signor Presidente,

intervengo sull'emendamento e sull'articolo 32 per puntualizzare al Consiglio e alla Giunta un aspetto politico della vicenda che qui stiamo discutendo. Vicenda che interessa il personale ma di riflesso, indirettamente e direttamente, secondo quelli che sono i criteri informativi del disegno di legge, che si riferisce sostanzialmente alla legge regionale numero 51 del 1978, riguarda anche l'assestamento della Regione come ente.

Intervengo, cari amici e colleghi, molto brevemente rispetto al tempo che richiederebbe l'illustrazione della posizione della mia organizzazione politica e mia personale, quale componente della Commissione che si è attardata nella discussione di questo provvedimento e, se mi è consentito, chiedendo venia, anche quale modesto sindacalista. Perché, cari amici che ci ascoltate, questa è una legge sofferta, perché il Consiglio regionale si sarebbe dovuto attardare, per via di questo disegno di legge e di qualcun altro, a discutere una miriade di provvedimenti, il che probabilmente avrebbe impedito il varo della legge in favore dei dipendenti regionali. Ho sentito dire, anche qualche minuto fa: "Ma lo sai quanti elettori ci sono nell'Etfas?" Questo discorso mi interessa molto, ma molto, ma molto larvamente, molto distantemente; gli elettori dell'Etfas non devono essere immagazzinati, intruppati e quindi anche condizionati da determinate posizioni politiche, che anche qualche minuto fa facevano capo a determinate pressioni che sono ignobili nei confronti degli stessi lavoratori, i quali non si devono più sentire vincolati da soluzioni politiche che hanno avuto purtroppo l'epilogo, dopo otto legislature, in una Regione allo sfascio. Sfascio, a cui non si è posto rimedio neanche col varo della legge regionale numero 51, che prevedeva l'assestamento delle strutture regionali nei comparti, nei settori e financo nelle sezioni.

Le strutture della Regione andavano adeguate alle esigenze del momento, ma dopo sei anni (badate: è detto nella relazione) non si è dato luogo ad uno dei provvedimenti previsti dalla 51 per l'assestamento dell'ente Regione. Tanto meno si poteva provvedere all'assestamento nel 1984, or è qualche mese fa, quando

il provvedimento è entrato nel pensatoio dei grandi pensatori del Consiglio regionale (mi riferisco alla Commissione competente) e ci si è accorti dietro le osservazioni del sottoscritto, che la Regione nel 1984, dopo i nuovi adempimenti che ha avuto in carico, dopo lo scioglimento di determinati enti, dopo l'attribuzione, per esempio... Mi riferisco ad uno dei casi da cui potreste evincere quanto lunga — non tediosa però, ma importante e interessantissima — sarebbe stata la critica del Movimento Sociale Italiano a questo grosso, mastodontico ente con 4.200 dipendenti che non riesce a funzionare, non perché è insufficiente il personale, ma perché è disorganizzato, disarmonico, scollato financo dagli adempimenti della programmazione varata da un altro grosso organo che è il Comitato della programmazione; un ente che non è riuscito a suggerire neanche agli assessori o agli assessorati competenti i meccanismi più idonei per attuare la programmazione, le riforme dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista industriale e soprattutto dal punto di vista sociale, che riguardano il soddisfacimento delle attese della popolazione sarda...

COGODI (P.C.I.). Quanti sono i dipendenti?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Molti più di 4.200, secondo le previsioni di cui abbiamo parlato in Commissione.

COGODI (P.C.I.). Nell'Etfas?

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, stiamo parlando dell'organico della Regione; io ho fatto riferimento all'articolo 32, che non è solo legato all'aspetto previdenziale dei dipendenti dell'Etfas; poi te lo dirò, caro Cogodi, stai attento...

*(Interruzione dell'onorevole Cogodi).*

Il filo del discorso non lo perdo, perché ho risposto ad una frase colta al volo: "Ma lo sai quanti sono i dipendenti dell'Etfas, quanti elettori ha l'Etfas?". Questo è uno dei pretesti per fare il discorso sull'ente Regione.

Gli elettori — lo sottolineo ancora una volta — sono dei lavoratori che hanno diritto di trovare un'occupazione e che ad un certo momento devono arcuare la schiena e devono tendere la mano ad un papavero socialista, democristiano, comunista e di qualsiasi altra tinta, compromettendo anche i propri ideali od orientamenti politici, se li hanno. Gli elettori non si devono sentire vincolati sotto questo aspetto. Il posto di lavoro spetta a tutti; quindi, cari amici, il discorso "quanti elettori" non conta e non deve essere portato qui in Consiglio regionale per far capire alla gente che abbiamo fatto chi sa che cosa.

Questo provvedimento va in discussione grazie ai suggerimenti che noi ci siamo sentiti in dovere di portare in Commissione; vi sarete resi conto che non è stata certamente facile, anzi è stata piuttosto sofferta anche da parte mia, la discussione per emendare l'articolo 32. Il risultato lo si deve alla bontà del giudizio che noi diamo sui lavoratori e soprattutto sui dipendenti regionali, i quali non hanno nessuna responsabilità, nessuna colpa per le leggi fatte male, per la miriade di leggi che si varano giorno dopo giorno per soddisfare ora l'uno ora l'altro.

Ecco perché, cari amici che ci ascoltate, siamo arrivati alla soluzione di trovare per l'articolo 32 un accorgimento che, sotto l'aspetto politico, può andare anche bene per le parti politiche. A me personalmente — lo dirò anche se molto brevemente — non va sotto l'aspetto puramente sociale e sotto l'aspetto professionale e tecnico dal punto di vista previdenziale.

Siamo arrivati a discutere questo provvedimento grazie ai suggerimenti che noi abbiamo dato in Commissione, per stralciare dal grosso capolavoro, concordato e addirittura protocollato con determinate organizzazioni sindacali (che, lo sottolineo, non rappresentano assolutamente il personale nella sua totalità e neanche il 20 per cento), i punti essenziali perché il personale non avesse a soffrire delle lungaggini di un esame che sarebbe avvenuto in Consiglio regionale, o forse non sarebbe avvenuto affatto, o sarebbe avvenuto nel cuore di un Consiglio piuttosto chiassoso e rissoso, perché nessuno dei

consiglieri è d'accordo con gli altri sul come verrà varato questo provvedimento.

Altro discorso molto importante — perché lo sappiano i colleghi che ci stanno ascoltando — è che noi nelle more dell'esame di questo provvedimento e nel timore che non venisse approvato, avevamo proposto addirittura una leggina che concedesse un acconto del 15 per cento a tutti i dipendenti in vista dei futuri miglioramenti. Era un *escamotage* per cercare di agganciarci al 1985, in quanto col 31 dicembre 1984 questo contratto scade a tutti gli effetti e avremmo dovuto ricominciare daccapo. Anche sotto questo aspetto noi siamo stati attenti e vigili perché il personale non avesse a soffrire. Sull'articolo 32, cari amici, caro Assessore, abbiamo adottato una soluzione politica. Però mi ascoltino i sindacalisti: non è onesto che altri abbiano avuto un trattamento molto differenziato e molto peggiorativo. Sapete che si tratta della questione previdenziale: il nocciolo della questione è che sia a carico della Regione il 30 per cento degli oneri per l'operazione di passaggio da altri fondi previdenziali alla CPDEL: il famoso riscatto. Primo punto che trova la mia totale opposizione è questo: non è giusto che altri lavoratori, tra cui, come sapete molto bene, ve ne sono alcuni attualmente in servizio nella Regione, si paghino totalmente l'operazione di riscatto, senza l'abbuono del 30 per cento. Si dirà, come è stato detto che il regolamento interno dell'Etfas consente ai dipendenti che devono effettuare questa operazione di attingere al proprio conto individuale. Ma perché costoro devono attingere questo 30 per cento dal loro conto individuale, mentre altri in altri tempi, non hanno distratto il fondo per questa operazione e se lo sono goduto interamente? Allora il discorso è discriminatorio e (qui concluso per non attardarmi, perché avete fretta di vedere approvato il contratto ed io anche, per dimostrarvi la nostra predisposizione a non danneggiarvi ulteriormente) vi sono determinati precedenti di ordine sindacale che non possono essere assolutamente coperti con provvedimenti giuridici come questo, che io, caro Assessore, ho molti dubbi che venga approvato dall'organo di controllo. Ora dico a tutti i sinda-

calisti: coloro che hanno pagato interamente l'operazione di riscatto hanno, se sono bravi, la possibilità di chiedere il rimborso, perché non è giusto che per alcuni si concorra col 30 per cento e per altri questo provvedimento non sia stato adottato e non venga adottato. Studino questo provvedimento, perché avrebbero cento volte ragione coloro che, avendo pagato totalmente l'operazione di riscatto, chiedessero anch'essi il rimborso del 30 per cento, tanto quanto mette a disposizione la Regione oppure mettono a disposizione gli stessi dipendenti Etfas attingendo dal conto individuale regolato da quel famoso regolamento: questo sia molto chiaro e molto preciso.

Detto questo, caro Assessore, la soluzione politica ci sta bene ad una condizione... anche noi siamo molto dispiaciuti, non se l'abbiano gli amici che ci hanno sollecitato a presentare anche noi certi emendamenti; ne avevamo già pronti altri 20 o forse anche 30 per altre sollecitazioni che abbiamo avuto... la soluzione è questa e non soffre nessuno, perché faremo di tutto - se Dio ce lo consentirà - nella prossima legislatura per rivedere questo contratto proprio dal punto di vista, criticato nella relazione di maggioranza, dell'attuazione della legge regionale numero 51 e quindi della sua inattuabilità oggi, nel 1984. E' un discorso serio, complesso, che ci prometiamo di riprendere, caro Assessore; mi auguro che nella prossima legislatura ci sia ancora lei, onorevole Pigliaru, che conosce ormai molto bene la partita, perché il personale non abbia a trovarsi di fronte a determinati pateracchi tipo quelli che stiamo varando oggi.

E' uno stralcio del provvedimento, un accorgimento perché non abbiate ancora a soffrire, ma tenete presente che va rivista tutta l'impostazione, l'inquadramento, la ristrutturazione dell'ente alla luce delle esigenze del momento.

Concludo il mio intervento chiedendo alla Giunta che tenga presenti le raccomandazioni fatte in sede di Commissione qualche minuto fa, perché non ci siano altri motivi di qualsiasi genere che possano ritardare l'approvazione di questo provvedimento. Ve lo sto dicendo molto responsabilmente, perché non si

dica, come ho già avvertito all'inizio del mio primo intervento questa sera, che le responsabilità del ritardo siano di questa parte politica. Noi abbiamo dimostrato la nostra predisposizione, sia in Commissione che in questo momento, rinunciando anche alla discussione generale. Lo stiamo facendo, puntualizzando determinati aspetti di questo grosso problema, perché i lavoratori tengano presente, come ho detto, che non devono nulla a nessuno: gli elettori sono liberi.

COGODI (P.C.I.). Penso che lo sappiamo già.

*(Interruzioni).*

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' una frase infelice, da dimenticare, perché di frasi infelici in questo Consiglio se ne sono dette abbastanza. Non appesantiamo il discorso, perché anche questo provvedimento è stato varato con questo intendimento alla vigilia delle elezioni; è un provvedimento elettoralistico e fortuna vuole che l'accortezza, la responsabilità e la serietà di determinate parti politiche consentano il varo di questo provvedimento. Speriamo che in questo autunno, quando discuteremo più a fondo, si faccia finalmente una legge seria, a cominciare dalla revisione della 51.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'esigenza di presentare emendamenti o di non presentarne non fosse divenuta un fatto politico non avrei certamente preso la parola; ritengo però di dover mettere in evidenza che la Giunta intende mantenere fermo l'impegno che nessun emendamento sia presentato a questo stralcio di contratto (non al contratto, perché il contratto è già stato accantonato da tempo) ed intende accogliere il suggerimento, cioè l'emen-

damento in parola, come aggiustamento tecnico rispetto alla discussione che è intervenuta in prima Commissione, non come fatto che interrompe gli accordi che sono stati assunti stamattina. Queste dichiarazioni vanno fatte per amore della verità e per evitare che si inneschino possibili cattivi interpretazioni sull'esigenza di aggiustare tecnicamente il corpo di un articolo sulla base della discussione che è intervenuta in Commissione.

Peraltro solo sotto l'aspetto formale si tratta di un emendamento, ma in realtà si tratta di un recupero tecnico rispetto alle decisioni che la prima Commissione aveva assunto in sede di esame del contratto-stralcio. La Giunta avrebbe gradito una spiegazione da parte dei presentatori; comprendo che non è stato fatto, probabilmente, per brevità, ma ho ritenuto di ribadirlo per evitare, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, possibili equivoci sulla presentazione dell'emendamento stesso.

La Giunta in ogni caso lo accoglie come aggiustamento tecnico ed in quanto presentato in accordo da tutte le parti politiche.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Benito Saba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**SABA BENITO (D.C.).** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ha ricordato l'assessore Pigliaru questo emendamento intende ripristinare un testo su cui la prima Commissione si stava orientando e che fu successivamente modificato alla ricerca di una soluzione più articolata e che si riteneva più equa.

In realtà quella soluzione portava a delle disparità tali che si è reso necessario questo aggiustamento; voglio far presente tuttavia che, pur essendo favorevoli come gruppo della Democrazia Cristiana a questo emendamento, non possiamo non ribadire che a questo siamo stati portati per volontà politica di altri che hanno utilizzato i tempi della discussione del contratto in Commissione ed in Aula. Ribadiamo infatti che il testo proposto dalla Giunta era un testo equo, concordato con le organizzazioni sindacali non solo in sede di contratto, ma anche in sede di stralcio e che teneva conto

che i dipendenti dell'Etfas — pur avendo da parte dell'ente un versamento al loro Fondo di previdenza del 10 per cento, quindi il 5 per cento in più dei dipendenti regionali — in realtà hanno prestazioni molto inferiori rispetto a quelle che il F.I.T.Q. presta ai dipendenti regionali, sia per quanto riguarda l'integrazione della liquidazione sia per quanto riguarda l'integrazione della pensione che i dipendenti dell'Etfas non hanno da parte del loro F.I.T.Q.; anche l'integrazione della liquidazione è in misura molto inferiore rispetto a quella che il F.I.T.Q. della Regione dà ai dipendenti regionali. Si è arrivati a questa soluzione di compromesso, che è il minimo che l'Amministrazione regionale può disporre in favore di questo personale; noi avremmo preferito che la discussione del disegno di legge in Commissione avvenisse senza tempi stretti e senza l'incalzare del calendario, che ha reso impossibile una dialettica politica aperta, e che soprattutto il disegno di legge arrivasse in Aula in tempi non così pressanti, che ugualmente ci hanno costretti ad accedere a queste soluzioni che però, politicamente, riteniamo inadeguate.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3 a firma Giagu e più. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

L'articolo 33 è stato soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 34.

**MURA, Segretario:**

**Art. 34**

L'Amministrazione regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione degli appositi elenchi previsti dall'articolo 18, procedendo altresì

VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

alla verifica degli incarichi conferiti in rappresentanza dell'Amministrazione ai fini dell'adeguamento ai criteri contenuti nell'articolo stesso.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

L'articolo 35 è soppresso.  
Si dia lettura dell'articolo 35 bis.

**MURA, Segretario:**

**Art. 35 bis**

Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.

Il personale che si avvale di detta facoltà, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima fascia funzionale, con la qualifica e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta utile ai fini della progressione economica nella fascia di inquadramento. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dalla applicazione di disposizioni corrispondenti all'articolo 91 della legge regionale

17 agosto 1978, n. 51.

Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato ai sensi della presente legge, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

Le disposizioni che precedono sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso gli enti strumentali della Regione, che sia in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni stesse, ai fini della opzione per l'inquadramento nei ruoli degli enti predetti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 36.

**MURA, Segretario:**

**Art. 36**

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 5.500.000.000 per il periodo 1 luglio 1982 - 31 dicembre 1983, in lire 18.036.000.000 per l'anno 1984 ed in lire 19.300.000.000 per l'anno 1985 e per quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione:*



VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

03 - Stato di previsione dell'Assessorato Programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e articolo 2 della legge finanziaria) mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 1984

lire 23.536.000.000

*In aumento*

02 - Stato di previsione dell'Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione.

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; legge regionale 4 settembre 1978, n. 57; legge regionale 1 giugno 1979, n. 47; legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10; legge regionale 28 luglio 1981, n. 25; legge regionale 28 novembre 1981, n. 39 e legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, e articolo 25 della presente legge regionale)

(spesa obbligatoria)

lire 7.200.000.000

Cap. 02019 - Versamento, ritenute e contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, articoli 16 e 17; legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, articoli 8 e 13; legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, articolo 1, comma 3°; legge regionale 9 maggio 1972, n. 11, articolo 1, comma 2°; legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, articolo 5; legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, articoli 3 e 4; legge regionale 21 aprile 1975, n. 24; legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e legge regionale 19 novembre 1982, n. 42) (spesa obbligatoria)

lire 478.000.000

Cap. 02050 - Compensi per lavoro straor-

dinario al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; legge regionale 27 agosto 1982, n. 22 e legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 e articolo 25 *quinquies* della presente legge regionale)

lire 280.000.000

Cap. 02116 - Versamento di ritenuta e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale

lire 1.543.000.000

Cap. 02116/01 - Versamento di ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale

lire 460.000.000

Cap. 02100 - (Nuova istituzione) tit. 1 - sez. 1 - cat. 3 - sett. 01 - Sovvenzione straordinaria a favore del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965 n. 15 (art. 25 *septies* della presente legge regionale)

lire 3.000.000.000

06 - Stato di previsione dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Cap. 06281 - Contributo annuo all'E.R.S. A.T., Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura, quota per spese correnti

lire 5.790.000.000

Cap. 06270 - Contributo annuo all'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna - quota per spese correnti - (leggi regionali 26 marzo 1953, n. 8, e 12 marzo 1969, n. 9)

lire 700.000.000

Cap. 06271 - Contributo annuo all'Istituto di Incremento Ippico per la Sardegna - quota per spese correnti - (legge regionale 28 maggio 1969, n. 27)

lire 360.000.000

Cap. 06272 - Contributo annuo al Centro Regionale Agrario Sperimentale - quota per spese correnti - (articolo 10, legge regionale 19 giugno 1956, n. 22)

VIII LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1984

lire 600.000.000

07 - Stato di previsione dell'Assessorato Turismo, artigianato e commercio

Cap. 07010 - Contributo annuo all'Ente Sardo Industrie Turistiche - quota per spese correnti - (legge regionale 22 novembre 1950, n. 62)

lire 267.000.000

Cap. 07040 - Contributo annuo all'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - quota per spese correnti - (articolo 3, legge regionale 2 marzo 1957, n. 6)

lire 239.000.000

08 - Stato di previsione dell'Assessorato Lavori pubblici.

Cap. 08225 - Contributo annuo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature - quota per spese correnti - (leggi regionali 20 febbraio 1957, n. 18 e 5 luglio 1963, n. 9)

lire 2.214.000.000

09 - Stato di previsione dell'Assessorato Industria.

Cap. 09015 - Contributo annuo alla Stazione Sperimentale del Sughero - quota per spese correnti - (legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5)

lire 152.000.000

11 - Stato di previsione dell'Assessorato Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Cap. 11060 - Contributo annuo all'Istituto Superiore Regionale Etnografico - quota per spese correnti - (articolo 16, legge regionale 3 luglio 1972, n. 26)

lire 203.000.000

Alla spesa complessiva di lire 23.536.000.000 da sostenere nell'anno 1984, nonché a quella di lire 19.300.000.000 a partire dall'anno 1985 si farà fronte con la maggior quota del gettito

dell'imposta sulle persone fisiche spettante alla Regione, allo stesso anno 1984, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Le tabelle A e B sono state soppresse. Si dia lettura della tabella del trattamento economico del personale del ruolo unico regionale.

MURA, Segretario:

TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

Classi di stipendio

	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>
anni 0	2	4	8	12	16	20	

Fascia

Funzionale

Parametri

I	76	81	86	94	103	112	122
II	99	104	111	122	133	145	159
III	116	123	130	143	156	170	186
IV	132	140	149	163	178	193	212
V	169	181	192	216	241	264	288
VI	204	218	235	264	295	326	357

Note:

a) Il valore del punto parametrico resta pari a lire 4.551;

b) la prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente;

c) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1970,

n. 6;

d) gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 *ter*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, non per intralciare, ma per raccomandare che in sede di coordinamento si faccia l'assestamento per via della variazione dal 25 al 30 per cento.

Se variazioni in questo senso non si hanno da fare, si tenga conto della nostra osservazione perché il provvedimento non trovi intralci presso l'organo di controllo, che potrebbe eventualmen-

te respingerlo per questo mancato accorgimento di cui noi ci dobbiamo preoccupare.

PRESIDENTE. Metto in votazione la Tabella unica. Chi l'approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

Procederemo domani, a fine tornata, alla votazione a scrutinio segreto anche su questo disegno di legge.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 40.*

**DAL SERVIZIO RESOCONTI**

*Il Capo Servizio f.f.*

**Dott. Antonio Solinas**